




Firenze, 18 marzo 2024

AOOCRT Protocollo n. 0003299/19-03-2024



LEX 11  
IS 1525

Al Presidente del Consiglio regionale

*Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 174 del regolamento interno*

**Oggetto:** in merito ai contenuti dello schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) devono possedere per l'esercizio delle loro attività”.

**La sottoscritta Consigliera regionale**

**Visto:**

- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154);
- in particolare l'articolo 3 del citato d.lgs. che, al comma 6 dell'articolo 3, recita quanto segue:  
*“I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro, da adottarsi secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 4, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo (...);”*

**Visto altresì:**

- lo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) devono possedere per l'esercizio delle loro attività" trasmesso alle Regioni – e agli altri soggetti istituzionali interessati – in data 2 febbraio u.s.;

**Premesso che:**

- tale decreto aggiorna ed integra le previsioni già contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola) del 27 marzo 2008 disciplinando, in particolare: le attività dei CAA, i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, le modalità di presentazione della richiesta per l'autorizzazione a centro autorizzato di assistenza agricola, nonché l'eventuale avvalimento per lo svolgimento delle funzioni ed i relativi controlli;

**Preso atto che:**

- sul decreto in oggetto è stata sancita, in data 8 febbraio u.s., intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del citato d.lgs. 74/2018 e che in tale sede la Conferenza delle Regioni, nell'esprimere parere favorevole, ha espresso raccomandazioni e specifiche richieste di emendamento;

**Considerato che:**

- oltre agli aspetti di criticità emersi in sede di Conferenza Stato -Regioni permangono sul testo dello schema di decreto alcune problematiche che potrebbero mettere a rischio l'operatività di diversi CAA di medie dimensioni presenti in modo radicato sul territorio nazionale e toscano;  
- in particolare, appare problematica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1 in cui si afferma che "*L'ambito territoriale minimo di operatività dei CAA coincide con il territorio della regione o di una provincia autonoma*", e che sembrerebbe escludere, di fatto, tutti i soggetti che operano in modo stabile in molteplici province senza, però, riuscire a coprire un intero ambito regionale;

**Riscontrato che:**

- diversi soggetti operanti nel settore agricolo – a partire dal Collegio nazionale dei Periti agrari e periti agrari laureati – hanno inoltre manifestato forte perplessità anche per la disposizione contenuta nell'articolo 12, comma 1, in cui si afferma che per lo svolgimento delle attività delegate dagli organismi pagatori in convenzione, i CAA "*impiegano esclusivamente operatori in regime di lavoro dipendente subordinato (...)*" non lasciando più ai CAA la possibilità di avvalersi di professionisti di settore per l'espletamento di determinate attività (Fonte: <https://terraevita.edagricole.it/attualita/liberi-professionisti-esclusi-dai-caa/>);

**Richiamato:**

- per quanto attiene alla Toscana, il quadro dei CAA operanti sul territorio regionale sulla base di apposita Convenzione con ARTEA e riconosciuti (con diverse entità di fascicoli ed ettari), pertanto, allo svolgimento delle attività di assistenza procedimentale in agricoltura e tenuta del fascicolo aziendale: 1) Caa Acli s.r.l.; 2) Caa Aic services s.r.l.; 3) Caa Alpa s.r.l.; 4) Caa C.a.n.a.p.a. s.r.l.; 5) Caa centro C.i.a. s.r.l.; 6) Caa Centro assistenza imprese Coldiretti toscana s.r.l.; 7) Caa

Confagricoltura toscana s.r.l.; 8) Caa Degli agricoltori s.r.l.; 9) Caa liberi agricoltori s.r.l.; 10) Caa Liberi professionisti s.r.l.; 11) Caa Un.agri s.r.l.; 12) Caa Unicaa s.r.l.; 13) Caa Unsic; 14) Caa-caf Agri (Dato 2022 – Fonte: Decreto dirigenziale del settore affari generali, supporto giuridico e contabilizzazione del n. 98 del 08 settembre 2023);

**Ritenuto che:**

- sia estremamente importante valutare quali siano i potenziali effetti delle disposizioni contenute nello schema di decreto citato sugli operatori regolarmente riconosciuti a livello regionale ed attivarsi, conseguentemente, al fine di evitare di penalizzare realtà che hanno avuto il mandato a svolgere le relative attività da molteplici aziende presenti in Toscana;

**Interroga il Presidente della Giunta regionale**

per sapere:

- quali sono, sulla base dei dati attualmente in possesso dell'amministrazione regionale e di ARTEA, i CAA riconosciuti per lo svolgimento delle attività di assistenza procedimentale in agricoltura e tenuta del fascicolo aziendale aventi i requisiti di cui all'articolo 9 dello schema di decreto in oggetto, concernente l'ambito territoriale minimo di operatività;

- come intende attivarsi nei confronti del Governo affinché la predetta disposizione, assieme a quella concernente l'impossibilità di attivare collaborazioni, per come richiamate in narrativa, possa essere modificata nell'ottica di salvaguardare l'operatività dei CAA che svolgono le rispettive attività in modo stabile e radicato in molteplici province, rendendo chiara la non necessarietà di coprire l'intero territorio regionale.

La Consigliera

DONATELLA SPADI 

ELENA ROSIGNOLI 